

### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Revocatoria, eccezione di prescrizione: efficacia nei confronti di tutti i litisconsorti necessari

Deve ribadirsi in questa sede il principio in forza del quale, in un giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., sussistendo un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore, la sollevazione dell'eccezione di prescrizione dell'azione da parte di uno solo dei litisconsorti necessari deve ritenersi estesa anche ai restanti litisconsorti. Ciò posto, una volta estesa l'efficacia dell'eccezione di prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, e acquisita detta eccezione all'ambito del thema decidendum validamente introdotto dalle parti, deve ritenersi che tutti i contraddittori siano legittimati a discuterne la fondatezza e, conseguentemente, a dolersi dell'eventuale decisione contraria adottata dal giudice. Deve ritenersi pertanto corretto ritenere che l'avvenuta estensione dell'efficacia dell'eccezione di prescrizione nei confronti di tutti i contraddittori esclude che il rilievo della prescrizione possa intervenire, in sede di gravame, in modo differenziato relativamente a un rapporto da intendere in modo necessariamente unitario, con la conseguente ammissibilità dell'appello proposto, avverso il provvedimento di rigetto dell'eccezione, dal litisconsorte necessario ch'ebbe a trascurarne la tempestiva sollevazione in primo grado.

NDR: in senso conforme all'affermazione per cui introdotto il giudizio con azione revocatoria sussiste litisconsorzio necessario tra debitore e terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore si veda Cass. n. 23068 del 07/11/2011, per cui la valida notificazione del primo atto introduttivo deve ritenersi idonea a interrompere la prescrizione nei confronti del litisconsorte necessario.

## **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.5.2018, n. 11758**

*...omissis...*

1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale ritenuto ammissibile il motivo d'appello proposto da Baaaaaa. in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata in primo grado dal solo Raaaa

2. Al riguardo, secondo la ricorrente, pur dovendo condividersi il principio che prevede l'estensione, ai restanti litisconsorti necessari, dell'efficacia dell'eccezione di prescrizione sollevata da uno solo di essi, nondimeno, una volta che quest'ultimo non abbia impugnato la sentenza di rigetto di tale eccezione, la stessa deve ritenersi non più contestabile, non potendo ammettersi la proposizione di un motivo di appello in relazione al rigetto dell'eccezione di prescrizione da parte dei litisconsorti ch'ebbero a trascurarne la tempestiva sollevazione in primo grado.

3. Il motivo è infondato.

4. Osserva preliminarmente il Collegio come debba ribadirsi in questa sede il principio (incontestato tra le parti) in forza del quale, in un giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., sussistendo un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore (per cui la valida notificazione del primo atto introduttivo deve ritenersi idonea a interrompere la prescrizione nei confronti del litisconsorte necessario: cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23068 del 07/11/2011, Rv. 620043 01), la sollevazione dell'eccezione di prescrizione dell'azione da parte di uno solo dei litisconsorti necessari deve ritenersi estesa anche ai restanti litisconsorti.

5. Ciò posto, osserva il Collegio come, una volta estesa l'efficacia dell'eccezione di prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, e acquisita detta eccezione all'ambito del thema decidendum validamente introdotto dalle parti, deve ritenersi che tutti i contraddittori siano legittimati a discuterne la fondatezza e, conseguentemente, a dolersi dell'eventuale decisione contraria adottata dal giudice.

6. Deve ritenersi, pertanto, che del tutto correttamente il giudice a quo ha ritenuto che l'avvenuta estensione dell'efficacia dell'eccezione di prescrizione nei confronti di tutti i contraddittori esclude che il rilievo della prescrizione possa intervenire, in sede di gravame, in modo differenziato relativamente a un rapporto da intendere in modo necessariamente unitario, con la conseguente ammissibilità dell'appello proposto, avverso il provvedimento di rigetto dell'eccezione, dal litisconsorte necessario ch'ebbe a trascurarne la tempestiva sollevazione in primo grado.

7. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 2903 e 2935 c.c., nonché per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione relativo alla proposizione dell'azione revocatoria decorra, in caso di impugnazione di un atto avente a oggetto il trasferimento di diritti su beni immobili, dal compimento dell'atto, anziché dalla trascrizione dello stesso, non essendo esercitabile l'azione revocatoria prima di detta trascrizione, e non avendo la corte territoriale neppure tenuto conto della circostanza relativa all'inefficacia dell'atto di trasferimento immobiliare prima della relativa trascrizione.

8. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

9. Al riguardo, ritiene il Collegio di dover condividere e far proprio (al fine di assicurarne continuità) l'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5889 del 24/03/2016, Rv. 639406 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1210 del 19/01/2007, Rv. 594502 - 01) ai sensi del quale la disposizione dell'art.

2903 c.c., che specificamente disciplina la prescrizione dell'azione revocatoria, dev'essere interpretata alla luce delle disposizioni generali in tema di prescrizione e, in particolare, della norma contenuta nell'art. 2935 c.c. secondo la quale essa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

10. Il presupposto dell'istituto della prescrizione deve infatti identificarsi nell'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto per il tempo determinato dalla legge (cfr. l'art. 2934 c.c.), sicchè non è configurabile siffatto stato se non dal momento in cui il titolare sia edotto, in modo idoneo, del diritto che è in suo potere esercitare.

11. Si tratta di procedere a un'operazione ermeneutica già compiuta in altri settori dell'ordinamento, o in altri istituti dello stesso codice civile, rispetto ai quali sono dettate specifiche norme prescrizionali. In particolare, varrà richiamare il caso della prescrizione breve prevista dall'art. 2947 c.c. per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che la disposizione fa compiere in cinque anni "dal giorno in cui il fatto si è verificato", in relazione al quale sono state rilevate ipotesi (dette di danno "lungolatente") in cui il momento dell'inflizione del danno ad opera del danneggiante e il momento della sua percezione da parte del danneggiato non coincidono, ma tra loro si verifica uno stacco temporale.

12. In tali ipotesi, in forza del coordinamento con la disposizione dell'art. 2935 c.c., si è stabilito che la prescrizione cominci a decorrere da quando il titolare del diritto al risarcimento sia adeguatamente informato, non solo dell'esistenza del danno, ma anche dell'attribuibilità ad esso del carattere dell'ingiustizia (cfr. da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 6213 del 31/03/2016, Rv. 639256 - 01, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno del soggetto che assuma di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo).

13. Con riguardo al caso in esame, è possibile conseguentemente affermare che la disposizione dell'art. 2903 c.c., là dove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata (attraverso il coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all'art. 2935 c.c.) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, essendo solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.

14. Nel caso di specie, dunque, trattandosi di atto avente a oggetto la disposizione di diritti su beni immobili, erroneamente la sentenza impugnata ha escluso che la prescrizione dell'azione revocatoria decorre dal giorno in cui ne è stata data pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari, essendo viceversa proprio quest'ultimo il giorno in cui l'atto diviene opponibile ai terzi.

15. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del secondo motivo del ricorso, disatteso il primo, dev'essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Torino, cui è rimesso di decidere uniformandosi al ricordato principio di diritto, oltre che di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

pqm

Accoglie il secondo motivo; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Torino, cui è altresì rimesso di provvedere in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.